

**COMUNE E PROVINCIA****Effetti della mancata approvazione del bilancio comunale**

**TAR MARCHE - ANCONA SEZ. I - sentenza 7 luglio 2014, n. 704** - Pres. ff. Morri, Est. Ruiu - Piunti e altri (Avv. Caporossi) c. Comune di San Benedetto del Tronto (Avv. Di Concetto) - (respinge) - (sulla possibilità o meno di ritenere che, a seguito dell'annullamento in s.g. della delibera integrativa degli equilibri di bilancio che ha portato all'esercizio provvisorio, si determini lo scioglimento del Consiglio comunale).

**Comune e Provincia - Consiglio comunale - Scioglimento - Perché la deliberazione di approvazione dello schema di bilancio è stata annullata in s.g. - Nel caso in cui l'annullamento sia stato disposto in ragione della irregolare convocazione del Consiglio comunale - Non si determina - Ragioni.**

**Non può essere accolto un ricorso tendente ad ottenere la declaratoria dello scioglimento del Consiglio comunale, per mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio e, in particolare, la delibera integrativa degli equilibri di bilancio (ex art. 193 c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000) contenente, tra l'altro, la modifica delle aliquote IMU, che ha determinato l'impossibilità di approvare il bilancio, portando all'esercizio provvisorio, adottata dall'Ente locale, sia stata annullata in s.g. in ragione della irregolare convocazione del Consiglio comunale. Infatti, l'art. 141, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio, in caso di mancata approvazione del bilancio, ma un articolato procedimento per cui, in caso di mancata predisposizione dello schema di bilancio, è nominato un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio; in tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo (oggi il Prefetto) assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente (1).**

-----  
(1) Ha ricordato la sentenza in rassegna che la giurisprudenza ha affermato al riguardo che la procedura di scioglimento deve essere preceduta da un preavviso in qualunque caso di mancata approvazione del bilancio (e quindi delle relative variazioni).

In particolare, il decreto di scioglimento va necessariamente preceduto dal preavviso, per ogni ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, e cioè sia per il caso di atteggiamento inerte dell'amministrazione che per quello di espressa valutazione contraria, dalla fase sollecitatoria di cui all'art. 141, c.2, d.lgs. n. 267 del 2000.

Condivisibilmente, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che consenta la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto, che peraltro, che viene assoggettato allo scioglimento non adempiendo al preavviso (T.A.R. Puglia - Lecce, ordinanza 23 maggio 2007, n. 446).

V. in tal senso la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2007 n. 826, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/71/cds5\\_2007-02-19.htm](http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-02-19.htm) che esplicitamente ha affermato come la legge non colleghi all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175, comma 3, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutiva, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e

ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non, approvare il bilancio.

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/tarmarche\\_2014.07.07.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarmarche_2014.07.07.htm)

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 \(in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L\). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.](#)

[TESTO AGGIORNATO ALLA Legge 6 giugno 2013, n. 64 - vedi anche il Testo storico](#)



\* Inizio pagina